



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott.	Benito CARUSO	Presidente
Dott.	Mario BUSCEMI	Consigliere relatore
Dott.	Romano DI GIACOMO	Consigliere
Dott.ssa	Paola COSA	Consigliere

<b>ATI 3 UMBRIA</b>
Prot. N° <u>1373</u>
del <b>21 OTT. 2009</b>

nell'adunanza del 28 settembre 2009

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la Deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009;



VISTA la nota prot. n. 214 del 7 settembre 2009 con la quale il Presidente delle Autonomie locali dell'Umbria ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere del Comune di Foligno e dell'Ambito Territoriale Integrato 3 dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Mario Buscemi;

#### PREMESSO

Con nota n.951 del 1° settembre 2009 il Presidente dell'Ambito Territoriale Integrato 3 dell'Umbria, anche in qualità di Sindaco del Comune di Foligno, ha inoltrato a questa Sezione, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in merito all'applicazione dell'articolo 19, comma 1 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha inserito il comma 2 bis all'articolo 18 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, con il predetto quesito, si chiede di conoscere, anche in riferimento all'interpretazione fornita da Federutility con nota del 5 agosto 2009, se l'efficacia dei " divieti o limitazioni alle assunzioni di personale" da parte delle società a partecipazione pubblica locale, stabiliti con la legge sopra citata, sia vincolata o meno all'emanazione del decreto ministeriale - previsto dallo stesso comma 2 bis - che dovrà determinare le modalità di assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale.

#### CONSIDERATO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli Organi rappresentativi degli Enti



(Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

Ciò premesso, è necessario ricordare che la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/03, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte e che pertanto la richiesta di parere in esame, presentata su carta intestata dell'ATI 3 Umbria e sottoscritta dal suo Presidente, può essere ritenuta ammissibile, in riferimento al profilo soggettivo, solo in quanto lo stesso Presidente dell'ATI 3 ha formulato la richiesta di parere anche nella sua qualità di Sindaco del Comune di Foligno e che la stessa è stata trasmessa a questa Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

In riferimento al profilo oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004, hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare. La stessa Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha ulteriormente precisato i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Ciò premesso la richiesta di parere del Comune di Foligno rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie sulla riduzione e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'Ente, in relazione ai limiti per le assunzioni di personale da parte di Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In base alle suddette considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

In relazione al merito, l'articolo 18, comma 2 bis del DL 25 giugno 2008 n. 112 prevede che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, "divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni



amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze."

Lo stesso comma 2 bis ha stabilito che, " con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."

Tale ultima disposizione introdotta dalla legge n. 102/2009 si pone in linea di continuità con quanto già previsto nell'articolo 23 bis, comma 10, lettera a) del DL 112/2008 che rimandava ad una successiva disciplina regolamentare le modalità per il rispetto del patto di stabilità interno da parte dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda, invece, i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale, il comma 2 bis del citato articolo 18 estende alle Società controllate dall'Ente locale le disposizioni previste per l'amministrazione controllante, senza indicare la necessità di attendere ulteriori modalità applicative. Ed in effetti tali ulteriori indicazioni non sembrano necessarie al fine di comprendere il contenuto della disposizione e dare ad esso esecuzione.

Pertanto questa Sezione ritiene che non sia possibile vincolare l'effettività di tale previsione normativa all'emanazione di un successivo decreto ministeriale, e che sia invece preferibile attenersi alla mera lettura del testo di legge ( art. 18, comma 2 bis del DL 25 giugno 2008 n. 112 ), secondo il quale le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche " divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale " successivamente indicate dallo stesso comma 2 bis.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria in relazione alla richiesta formulata dal



Comune di Foligno e dall'Ambito Territoriale Integrato 3 con nota n. 951 del  
1° settembre 2009.

DISPONE

che copia della presente Deliberazione sia trasmessa al Comune di Foligno,  
all'ATI 3 dell'Umbria ed al Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.  
Così deliberato in Perugia nell'adunanza del 28 settembre 2009.

Il relatore  
Mario BUSCEMI  
*Mario Buscemi*

Il Presidente  
Benito CARUSO  
*Benito Caruso*

12 OTT. 2009  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

*Dot. Melita Di Iorio*  
*Melita Di Iorio*